

TITOLO I

Organizzazione territoriale del CONI

Articolo 1 – Definizione e Compiti

1. L'organizzazione territoriale del CONI si articola in:

- a) Comitati Regionali, i cui organi sono il Presidente, la Giunta Regionale e il Consiglio Regionale;
- b) Delegati Provinciali, di seguito chiamati Delegati;
- c) Fiduciari Locali.

2. L'organizzazione territoriale, in armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali del CONI, coopera con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio; promuove e cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con le strutture territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), delle Associazioni Benemerite (AB), nonché i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propone forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva; cura, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione ed il potenziamento dello sport, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva. Nel naturale e doveroso rispetto delle competenze legislative ed amministrative di Stato, Regioni ed Enti locali, gli organi territoriali del CONI, di cui al comma 1, operano in conformità all'assetto confederale previsto in ambito nazionale, quali rappresentanti sul territorio delle diverse articolazioni del movimento sportivo, nella necessaria interlocuzione con gli organi periferici dello Stato e con le autonomie locali, anche al fine di assicurare il miglior coordinamento con le strutture federali operanti sul territorio e la efficace attuazione delle normative regionali in materia sportiva. Svolgono altresì compiti di supporto operativo, informativo e di sviluppo della pratica sportiva in tutti i suoi aspetti, anche attraverso azioni di sensibilizzazione, di promozione e collaborazione nei confronti delle Società Sportive.

3. Il CONI esercita il controllo delle proprie Strutture territoriali, ivi incluso il controllo sulla gestione amministrativa contabile e sul funzionamento delle Strutture territoriali stesse.

Articolo 2 – Requisiti di eleggibilità e nomina

1. I requisiti di eleggibilità alle cariche di Presidente del Comitato Regionale e dei componenti della Giunta e del Consiglio Regionale, oltre a quelli previsti dall'art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto del CONI, sono i seguenti:

a) essere stati tesserati per almeno due anni ad una FSN, ad una DSA, ad un EPS o ad una AB riconosciuta dal CONI;

ovvero

b) aver ricoperto per almeno due anni incarichi presso gli organi direttivi dei Comitati territoriali del CONI;

ovvero

c) aver ricoperto per almeno due anni incarichi presso gli organi direttivi di FSN o di DSA o di EPS o di AB;

d) devono inoltre non aver riportato condanne per i reati previsti dall'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo.

In particolare, il candidato per la carica di Presidente deve inoltre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver ricoperto la carica: i) di componente di un organo direttivo nazionale del CONI o di una FSN o di una DSA o di un EPS; ii) di Presidente o di Delegati regionale o di Presidente provinciale di una FSN o di una DSA o di un EPS; iii) di componente di un organo di una struttura territoriale del CONI;

b) essere stato atleta convocato a far parte di rappresentative nazionali;

c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o Stella d'oro al merito sportivo.

2. I requisiti di nomina alla carica di Delegati e di Fiduciari Locali sono quelli previsti dall'art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto del CONI nonché, con riferimento ai Delegati, quelli specifici di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

3. La carica di Presidente del Comitato Regionale è incompatibile con qualsiasi carica rappresentativa sportiva, sia elettiva che non, a livello nazionale o territoriale in seno alle FSN, alle DSA, agli EPS, alle AB, alle Società e Associazioni Sportive ad esse affiliate e/o riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Sono escluse dalle incompatibilità le cariche onorarie e commissariali conferite.

4. Il Presidente del Comitato Regionale che venga a trovarsi in posizione di incompatibilità, entro quindici giorni, deve porre in essere tutti gli atti necessari per far cessare le cause della stessa, pena la decadenza automatica dalla carica rivestita.